



Sezione Civile

Ciò premesso, la *ratio* delle misure protettive nell'ambito della composizione negoziata della crisi previste dagli artt. 18 e ss. CCII – che non è procedura concorsuale, bensì percorso volto al risanamento della crisi dell'impresa attraverso trattative tra il debitore e i creditori, alla presenza di un terzo, l'Esperto, che agevoli le stesse e faciliti la conclusione di un accordo – è quella di cristallizzare la situazione esistente al momento in cui le trattative vengono iniziate, e conseguentemente di agevolare il loro positivo esito, per addivenire ad uno degli esiti conclusivi previsti dall'art. 23 CCII.

È noto, poi, che le misure in questione non scattino *ex lege* ma, a differenza di quanto disposto dall' (oramai abrogato) art. 168, L.F., *l'automatic stay* previsto dal CCII nell'ambito del procedimento della composizione negoziata della crisi, pur dispiegando i suoi effetti dalla data della pubblicazione della domanda e dell'accettazione dell'Esperto nel registro delle imprese, necessita del successivo intervento dell'autorità giudiziaria, che è chiamata a confermare le misure protettive richieste dall'imprenditore.

Le misure protettive sono espressamente indicate nell'art. 18, comma 1, CCII, secondo cui, dal giorno della pubblicazione dell'istanza i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, né possono acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore.

Merita inoltre attenzione sottolineare gli ulteriori effetti “naturali” dell'istanza di conferma di misure protettive, e più precisamente:

- 1) non può essere pronunciata nei confronti dell'imprenditore la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata (salvo che il Tribunale revochi le misure protettive), art. 18 IV co. CCII;
- 2) i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di

crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di conferma delle misure (art. 18 V co. CCII);

3) nelle società di capitali, fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi, non si applicano gli obblighi previsti a carico dell'imprenditore di cui agli artt. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482 - ter c.c. e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies c.c. (art. 20 CCII).

Ancora in via generale, va considerato che la conferma delle misure protettive – per l'espresso richiamo alle norme del procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669 bis, e ss., c.p.c., e la strumentalità delle misure ad assicurare l'esito positivo delle trattative nell'ambito della composizione negoziata – deve essere fondata sul positivo riscontro dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, che rappresentano i requisiti costitutivi delle misure richieste e che debbono essere verificati anche alla stregua di quanto evidenziato dall'Esperto.

Più in particolare, il *fumus boni iuris* va individuato nelle possibili prospettive di risanamento dell'impresa, o comunque di superamento dello stato di crisi, che si realizzano attraverso il percorso di negoziazione con i creditori, intrapreso con l'ausilio dell'Esperto, e la cui conclusione porta ad uno degli esiti descritti dall'art. 23 CCII; mentre il requisito del *periculum in mora*, va inteso nel rischio di naufragio delle prospettive di risanamento in caso di "aggressioni" patrimoniali da parte dei singoli creditori sul patrimonio dell'impresa, che potrebbero compromettere il buon esito delle trattative: in altre parole, nel senso della verifica dell'idoneità delle misure richieste a raggiungere quel risultato, sicché la loro assenza potrebbe pregiudicare il risanamento.

Nel caso di specie, sussistono entrambi i presupposti.

Quanto al *fumus boni iuris*, può ritenersi sussistente una ragionevole prospettiva di conseguire un risanamento della società ricorrente.

Orbene, il piano predisposto dalla società ricorrente è così strutturato:

- i. la società , inoltre, si occupa dell'installazione e della formazione necessaria agli operatori per la corretta utilizzazione dei macchinari;
- ii. il nuovo piano economico-finanziario prevede la continuazione diretta dell'attività aziendale, il miglioramento della marginalità attraverso il potenziamento del comparto produttivo e commerciale nonché l'aumento del fatturato. (v.doc. 4), in particolare: *1) un aumento dei ricavi di vendita: in seguito ai colloqui con l'esperto, la Ricorrente ha rideterminato in ottica prudentiale la stima di realizzo dei ricavi per il triennio 2025-2027. La Società stima di realizzare un fatturato per il 2025 di circa . di euro in base alle commesse attualmente in corso e a quelle previste di prossima acquisizione. Per gli esercizi 2026, 2027 e 2028, la Ricorrente ha ridotto, in ottica prudentiale, la stima dei ricavi di vendita a di euro; 2) una riduzione delle scorte di magazzino: la Società prevede una progressiva realizzazione delle rimanenze di magazzino e, quindi, una loro progressiva riduzione; 3) nuove condizioni commerciali: la sta ultimamente applicando nuove condizioni di pagamento con i propri clienti, che prevedono un primo acconto del 30% alla stipula del contratto, un secondo acconto del 40% nel momento di spedizione del macchinario ed il saldo in seguito al collaudo del macchinario presso il cliente; 4) una riduzione dei costi: rispetto agli esercizi 2023 e 2024, si prevedono in proporzione minori costi variabili in base ad un maggior efficientamento del processo e dei fattori produttivi; 5) l'assumption di un periodo di moratoria totale (capitale e interessi) pari a 18 mesi per i seguenti creditori: Erario e Istituti previdenziali; Istituti di credito; nonché una moratoria nei confronti dei fornitori, per tutti i debiti scaduti e non scaduti alla data del 28.02.2025, per un periodo di 12 mesi;*

Sulla fattibilità del piano, l'Esperto ha evidenziato che: *“gli effetti delle iniziative industriali che l'imprenditore intende intraprendere appaiono coerenti con le informazioni rese disponibili atteso che, a fronte del significativo incremento delle vendite pianificate per l'esercizio in corso di circa euro risultano alla data del 25 marzo scorso ordini in portafoglio, confermati dai clienti con versamento di anticipi pari al 30% del prezzo di vendita di circa euro 1 mln. Allo stato,*

l'imprenditore non ha esplicitato modalità o azioni alternative nel caso in cui si verificano scostamenti significativi rispetto alle previsioni di vendita e ai correlativi costi pianificati, fermo restando che gli accordi che l'imprenditore riuscirà a concludere con i Creditori avranno certamente una incidenza fondamentale sulla fattibilità e tenuta del piano, di carattere puramente dilatorio".

In ordine allo stato delle trattative l'Esperto ha riferito che: *"sono in corso trattative con i creditori e in particolare con _____ al fine di consentire a _____ la permanenza nei locali dove sta svolgendo l'attività per un periodo congruo per la prosecuzione dell'attività aziendale e il perseguimento del piano di risanamento, e riferisce che _____ si è dimostrata disponibile alla stipula di un accordo per consentire a _____ la permanenza nei locali in cui viene svolta l'attività aziendale per un periodo congruo, fino a quando non sarà individuato un nuovo sito dove verrà trasferita la sede della società"* (v. verbale del _____).

Quanto al *periculum*, è sufficiente osservare come le possibili iniziative esecutive individuali da parte dei creditori potrebbero minare in radice la possibilità di individuazione di una soluzione negoziale della crisi della società, oltre al fatto che è pendente dinanzi a questo Tribunale un'istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società ricorrente.

Tutto quanto sopra premesso, quanto al novero delle misure richieste, debbono ritenersi adeguate e funzionali al buon esito delle trattative e al risanamento dell'impresa le misure protettive della inibizione di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni e diritti delle società istanti e la impossibilità per i creditori di acquisire (nuovi) diritti di prelazione se non concordati, già prodottesi per effetto della pubblicazione nel registro delle imprese ex art. 18 I co. CCII, e suscettibili di conferma da parte del Tribunale ai sensi dell'art. 19 I co. CCII.

Inoltre, _____ ha richiesto che venga disposta l'adozione ex 19 CCII delle seguenti misure cautelari, segnatamente:

"2) in via cautelare, inaudita altera parte e con successiva conferma all'esito dell'udienza fissata ex art. 19, comma 3, CCII, ovvero in ogni caso all'esito di detta udienza, per la durata di sei mesi a far data dall'emissione del provvedimento ovvero del maggiore o minore termine ritenuto di

giustizia, disporre verso _____ il divieto d'iniziare, ovvero disporre l'ordine di sospendere e/o interrompere, il procedimento di escussione della garanzia concessa da MCC, a tutela dei seguenti rapporti con: _____, che gode di una garanzia MCC che assiste il finanziamento n. _____ del 21.10.2020 di Euro 200.000,00, con copertura dell'insolvenza all'80% sino ad Euro 180.000,00; _____ che gode di una garanzia MCC al 100% relativo alla concessione del mutuo chirografario n. _____ stipulato il 21.05.2020 per l'importo di Euro 25.000,00; _____ che gode di una garanzia MCC all'80% che assiste il contratto di finanziamento n. _____ che gode di una garanzia MCC al 90% relativo al finanziamento n. _____ erogato in data 03/07/2023.

3) in via cautelare, inaudita altera parte e con successiva conferma all'esito dell'udienza fissata ex art. 19, comma 3, CCII, ovvero in ogni caso all'esito di detta udienza, per la durata di sei mesi a far data dall'emissione del provvedimento ovvero del maggiore o minor termine ritenuto di giustizia, disporre la sospensione dell'obbligo di rimborso della quota capitale e della quota interessi dei finanziamenti bancari in essere con _____

dei seguenti finanziamenti: (i) finanziamento n. _____ concesso da _____ del 21.10.2020 di Euro 200.000,00, assistito dalla garanzia MCC del Fondo pubblico ex L.662/96 con copertura dell'insolvenza all'80% sino ad Euro 180.000,00, con garanzia personale rilasciata dall'amministratore unico e legale rappresentante dell'impresa Sig. _____ sino all'importo di Euro 240.000,00 (cfr. doc. 15); (ii) mutuo chirografario n. _____ concesso da _____ in data 21.05.2020 per l'importo di Euro 25.000,00, assistito dalla garanzia MCC del Fondo pubblico ex L.662/96 al 100% (cfr. doc. 16); (iii) finanziamento n. _____ concesso da _____ per Euro 100.000,00 assistito dalla garanzia MCC del Fondo pubblico ex L.662/96 all'80% (cfr. doc.17) (iv) finanziamento n. _____ erogato da _____ in data 03/07/2023 per Euro 330.000,00 assistito dalla garanzia MCC del Fondo pubblico ex L.662/96 al 90% e da fideiussione rilasciata personalmente dal Sig. _____ sino all'importo di Euro 392.000 (cfr. doc. 18).

4) *in via cautelare, inaudita altera parte e con successiva conferma all'esito dell'udienza fissata ex art. 19, comma 3, CCII, ovvero in ogni caso all'esito di detta udienza, per la durata di sei mesi a far data dall'emissione del provvedimento ovvero del maggiore o minor termine ritenuto di giustizia, disporre l'inibitoria agli istituti di credito*

di procedere alla segnalazione in Centrale Rischio e alla Crif per effetto della sospensione della quota capitale ed interessi ut supra.

5) *in via cautelare, inaudita altera parte e con successiva conferma all'esito dell'udienza fissata ex art. 19, comma 3, CCII, ovvero in ogni caso all'esito di detta udienza, per la durata di sei mesi a far data dall'emissione del provvedimento ovvero del maggiore o minor termine ritenuto di giustizia, disporre il blocco e/o la sospensione dell'esecuzione del rilascio dell'immobile sito a*
e catastalmente censito al Foglio

., con provvedimento ex art. 663 c.p.c. emesso in data 05.02.2025 dal Tribunale di Rovigo, nella persona del Giudice dott.ssa Benedetta Barbera, nell'ambito del procedimento R.G. n.

In sede di udienza, la società ricorrente ha rinunciato alla richiesta delle predette misure cautelari nei confronti di ., stante la comunicazione della decadenza dal beneficio del termine.

Anche per le suddette misure cautelari atipiche appaiono sussistere sia il requisito del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*; ritenuto, in particolare, sussistente il *fumus boni iuris*, inteso come situazione di squilibrio patrimoniale od economico-finanziario che rende probabile la crisi o l'insolvenza che può essere scongiurata dal buon esito delle trattative, cui sono strumentali le misure cautelari richieste, circostanze queste provate dalla ricorrente e confermate dall' Esperto; Quanto infine alla durata, stante la complessità delle trattative ed in assenza di pregiudizi sproporzionati per i creditori può essere fissata nella misura massima richiesta di 120 giorni (salvo proroga).

p.q.m.

- CONFERMA per la durata di 120 giorni dalla pubblicazione della istanza al Registro delle imprese, eventualmente prorogabili ai sensi di legge per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative con i creditori:

- 1) le misure protettive del patrimonio di cui all'art. 18 comma 1 CCII in considerazione delle quali, fatti salvi i diritti di credito dei lavoratori, non è consentito a tutti i creditori della impresa ricorrente, ritualmente chiamati a partecipare al presente procedimento, di acquisire diritti di prelazione, se non concordati, con l'imprenditore nonché di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell'impresa o sui beni e diritti con i quali quest'ultima esercita l'attività;
- 2) l'effetto di cui all'art 18, comma 5, CCII, in forza del quale tutti i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione o decadenza, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore, per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1;
- 3) l'effetto di cui all'art. 18, comma 4 CCII in forza del quale, in pendenza di misure protettive, fino alla conclusione del procedimento di composizione negoziata della crisi non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza;

- CONCEDE per la medesima durata di giorni 120 dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, le seguenti misure cautelari atipiche:

- 1) inibitoria per _____ e per eventuali cessionari dei relativi crediti di escutere le garanzie statali rilasciate dal Fondo di Garanzia Medio Credito Centrale a tutela dei seguenti rapporti con: _____ che gode di una garanzia MCC che assiste il finanziamento n. _____ del 21.10.2020 di Euro 200.000,00, con copertura dell'insolvenza all'80% sino ad Euro 180.000,00; _____ che gode di una garanzia MCC al 100% relativo alla concessione del mutuo chirografario n _____ stipulato il 21.05.2020 per l'importo di Euro 25.000,00; _____ che

gode di una garanzia MCC all'80% che assiste il contratto di finanziamento n.

- 2) inibitoria per e per eventuali cessionari dei relativi crediti di procedere alla segnalazione in Centrale Rischi e alla Cris per effetto della sospensione dei pagamenti;
- 3) sospensione dell'obbligo di rimborso della quota capitale e della quota interessi dei finanziamenti bancari in essere con e per eventuali cessionari dei relativi crediti dei seguenti finanziamenti: (i) finanziamento n. concesso da del 21.10.2020 di Euro 200.000,00, assistito dalla garanzia MCC del Fondo pubblico ex L.662/96 con copertura dell'insolvenza all'80% sino ad Euro 180.000,00, con garanzia personale rilasciata dall'amministratore unico e legale rappresentante dell'impresa Sig. sino all'importo di Euro 240.000,00; (ii) mutuo chirografario n. concesso da in data 21.05.2020 per l'importo di Euro 25.000,00, assistito dalla garanzia MCC del Fondo pubblico ex L.662/96 al 100% ; (iii) finanziamento n. concesso da per Euro 100.000,00 assistito dalla garanzia MCC del Fondo pubblico ex L.662/96 all'80%;
- 4) sospensione dell'esecuzione del rilascio dell'immobile sito a , in via e catastalmente censito al Foglio n. con provvedimento ex art. 663 c.p.c. emesso in data 05.02.2025 dal Tribunale di Rovigo, nell'ambito del procedimento R.G. n.

Manda all'Esperto affinché segnali tempestivamente a questo Giudice ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che dovesse intervenire e di natura tale da giustificare la revoca della misura e/ o l'abbreviazione della sua durata.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza nonché per la trasmissione del presente provvedimento al registro delle imprese.

ROVIGO, 09/04/2025

IL GIUDICE

Benedetta Barbera